

1732 20 DIC. 2002

OGGETTO: proposta di Legge Regionale: "Istituzione Azienda Sanitaria per l'Emergenza 118 Lazio"

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Sanità;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 recante "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza";

VISTO il decreto del Ministro della Sanità 15 maggio 1992, recante "Criteri e requisiti per la codificazione degli interventi di emergenza";

VISTO decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;

VISTO, in particolare, l'art.1, comma 15, del summenzionato D.Lgs n.502/92 che, materia di rapporti Stato - Regioni, "promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al recepimento";

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n.1004 dell'11 maggio 1994 che ha stabilito le linee programmatiche per il Sistema di Emergenza Sanitaria ed ha conferito alla Giunta Regionale specifico mandato di procedere all'attuazione delle succitate linee programmatiche nell'ambito della riorganizzazione delle rete ospedaliera;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.3250/95, relativa ai criteri di riordino della rete ospedaliera del Lazio e nella quale sono stati individuati le strutture sede di Pronto Soccorso, dei dipartimenti di emergenza ed accettazione di I° e II° livello e la relativa organizzazione interna;

CONSIDERATO che la predetta deliberazione n.3250/95 ha individuato le strutture ospedaliere del sistema dell'emergenza sanitaria, senza peraltro definire il loro funzionamento in rete e l'integrazione nei rispettivi ambiti territoriali;

VISTE le Linee Guida n.1/96 del Ministero della Sanità che hanno fornito, in applicazione del succitato DPR 27 marzo 1992, specifiche indicazioni in ordine ai requisiti organizzativi e funzionali della rete dell'emergenza;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.10930 del 27 dicembre 1996 che ha definito le necessarie linee guida per la gestione dei casi relativi a pazienti in emergenza e le aree territoriali di competenza per il riferimento dei pazienti stessi alle strutture sede di DEA di II° livello;



1732 20 DIC. 2002

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.4238 dell'8 luglio 1997 che ha approvato il piano di ristrutturazione della rete ospedaliera e, fra l'altro, ha individuato le strutture ospedaliere di riferimento per l'emergenza nei vari livelli di competenza, (DEA di II° livello, DEA di I° livello e Pronto Soccorsi ospedalieri) integrate a rete in bacini di afferenza territoriali definiti;

CONSIDERATO che la sopracitata DGR n.4238/97 ha individuato come priorità regionale la predisposizione di un piano per le attività ospedaliere dell'area intensiva e sub - intensiva, in vista del necessario potenziamento e della riorganizzazione delle stesse sia per la risposta in emergenza che per l'attività programmata;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.553 del 16 febbraio 1999 che ha approvato per il triennio 1998/2000 il succitato piano delle aree intensive e sub - intensive nelle strutture ospedaliere della Regione;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n.114 del 31 luglio 2002 con la quale sono stati approvati gli "indirizzi per la programmazione sanitaria regionale per il triennio 2002 - 2004 (PSR)";

TENUTO CONTO il summenzionato Piano Sanitario Regionale pone tra le "sfide prioritarie" per il triennio di riferimento il pieno rilancio del SES 118 attraverso:

- a) il miglioramento della qualità dell'assistenza;
- b) l'orientamento del sistema all'appropriatezza del trasporto;
- c) il potenziamento ed il rafforzamento degli organici;
- d) il potenziamento qualitativo e quantitativo dei mezzi di soccorso;
- e) l'adeguamento del sistema informatico;
- f) l'adeguamento del SI alle attuali esigenze;
- g) la promozione di studi di fattibilità per l'organizzazione dell'emergenza pediatrica e neonatale;
- h) la promozione di adeguate campagne d'informazione nei confronti dell'utenza in ordine alle funzioni e l'uso del 118;

RILEVATO, in particolare, che l'attuale organizzazione del servizio si è rivelata alquanto lacunosa e ricca di criticità con particolare riferimento alla struttura interna del 118 che, di fatto, rallenta o impedisce di rilevare informazioni utili per gestire in maniera snella, appropriata, efficace ed efficiente il paziente critico;

RILEVATO altresì che, negli ultimi anni, le politiche relative alla gestione del personale del servizio in argomento si sono rivelate carenti dal punto di vista della formazione degli operatori ed inesistenti in relazione alle strategie di acquisizione e turn - over del personale stesso sia medico che infermieristico ed ausiliario, portando all'attuale situazione di staticità del sistema;

TENUTO CONTO che, in considerazione della consistente quota di accessi impropri in PS "trasportata" da mezzi del 118 (compreso l'elisoccorso), risulta evidente la necessità di riallineare il servizio in tutte le sue fasi, dal triage di centrale a quello extraospedaliero, a protocolli definiti e condivisi;

TENUTO CONTO, inoltre, dell'esigenza di affrontare in maniera organica la grave problematica dell'emergenza pediatrica e neonatale, mai adeguatamente approfondita in passato;

CONSIDERATA l'obiettivo esigenza di operare un profondo rinnovamento del sistema informatico di supporto al servizio, ormai obsoleto e privo di adeguata assistenza e manutenzione;

CONSIDERATO che l'istituzione di una specifica Azienda Sanitaria per il Servizio di Emergenza Sanitaria aumenterebbe indubbiamente il grado di visibilità del servizio stesso presso l'utenza, costituendo il primo passo di una necessaria campagna d'informazione volta a far conoscere agli assistiti le funzioni ed il corretto uso del 118;

CONSIDERATO, pertanto, che l'erogazione di prestazioni conformi alle esigenze degli utenti, la soddisfazione dei bisogni di salute della collettività e dei singoli nonché il pieno rilancio organizzativo e tecnico - strutturale del Servizio di Emergenza 118 rendono necessaria l'istituzione di un'Azienda che gestisca e coordini una risposta sanitaria in tempi rapidissimi alle emergenze sanitarie cliniche extraospedaliere che si manifestano sul territorio e provveda nel contempo ad avviare e portare a termine in tempi brevi il necessario ammodernamento della struttura in argomento;

all'unanimità

DELIBERA

- di approvare e sottoporre al Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge concernente: "Istituzione Azienda Sanitaria per l'Emergenza 118 del Lazio" composta da n. 15 articoli e dalla relazione facenti parte integrante della presente deliberazione;
- di dichiarare urgente la succitata proposta di legge.



Q



RELAZIONE


OGGETTO: schema di deliberazione concernente: proposta di legge regionale: "Istituzione Azienda Sanitaria per l'Emergenza 118 Lazio"

Il recente Piano Sanitario Regionale, approvato dalla DGR 31 luglio 2002, n.114, ha posto tra le "sfide prioritarie" per il triennio 2002 – 2004 il pieno rilancio del Servizio di Emergenza Sanitaria Lazio 118, attraverso una serie di interventi a breve e medio termine volti a favorire l'erogazione di prestazioni conformi alle esigenze degli utenti, alla soddisfazione dei bisogni di salute della collettività e dei singoli nonché al necessario riassetto organizzativo e tecnico – strutturale del servizio in argomento.

In particolare, all'interno del succitato documento programmatico, sono stati individuati una serie di punti di criticità dell'attuale sistema in ordine alla struttura organizzativa interna, alla gestione del personale, al consistente numero di accessi impropri al P.S. (effettuati attraverso l'utilizzazione dei mezzi di soccorso), alla necessità di affrontare in maniera organica la questione dell'emergenza pediatrica e neonatale, all'esigenza di operare un radicale rinnovamento del sistema informatico (ormai obsoleto e privo di adeguata assistenza) nonché, infine, alla promozione di un'adeguata campagna d'informazione che sensibilizzi l'utenza alla conoscenza delle funzioni ed al corretto uso del 118.

Considerate le succitate problematiche, si intende istituire, con la presente proposta di legge parte integrante dello schema di deliberazione in oggetto, una specifica Azienda sanitaria che gestisca e coordini una univoca risposta sanitaria in tempi rapidissimi alle emergenze sanitarie cliniche extraospedaliere che si manifestano sul territorio regionale e provveda nel contempo ad avviare e portare a termine in tempi brevi il necessario ammodernamento della struttura de quo.

Vincenzo Maria SARACENI



PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

**"ISTITUZIONE DELL'AZIENDA SANITARIA PER
L'EMERGENZA 118 LAZIO"**



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Art. 1

(Istituzione dell'Azienda sanitaria per l'emergenza 118 Lazio)

1. E' istituita l'Azienda sanitaria per l'emergenza 118 Lazio, di seguito denominata ASE 118, con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 2

(Natura giuridica)

1. L'ASE 118 è ente dipendente della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale.

Ru

Q

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
[Signature]

Art. 3
(Competenze)

1. L'ASE 118 espleta le attività di gestione e coordinamento della fase di allarme e di risposta extraospedaliera alle emergenze sanitarie, ivi compresa l'emergenza neonatale.

2. L'ASE 118 provvede, inoltre, al raccordo con le attività svolte dai medici di medicina generale addetti alla continuità assistenziale nell'ambito del sistema di emergenza sanitaria territoriale.

3. Nell'esercizio delle proprie competenze l'ASE 118:

- a) si raccorda con le aziende sanitarie e con tutti gli altri enti ed organismi pubblici e privati accreditati che operano nell'ambito del sistema di emergenza sanitaria, al fine di garantire l'integrazione delle rispettive attività;
- b) cura il collegamento funzionale con gli organismi a scopo non lucrativo iscritti nell'elenco regionale previsto dall'art. 2, comma 18, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che svolgono attività nell'ambito del sistema di emergenza sanitaria ed esercita la vigilanza sulle attività stesse;
- c) attiva procedure per l'eventuale utilizzazione dei mezzi di soccorso autorizzati al funzionamento, gestiti dagli organismi di cui alla lettera b) e dagli altri enti ed organismi pubblici e privati, ivi compresa l'Associazione italiana della Croce rossa, accreditati ai sensi della normativa vigente;
- d) opera, se necessario, in raccordo funzionale con le altre Regioni e, nei casi di maxiemergenza, anche d'intesa con le amministrazioni centrali competenti in materia di protezione civile.

4. L'ASE 118, ai sensi della legge regionale 1 settembre 1999, n.16, assicura all'Agenzia di sanità pubblica della Regione Lazio (ASP) i flussi informativi sulle attività di propria competenza e può avvalersi di detta Agenzia per l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente nonché per la definizione di specifici indicatori atti a valutare la qualità del servizio e delle prestazioni erogate e la percezione della qualità stessa da parte degli utenti. Può avvalersi altresì dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA) e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana, secondo le disposizioni previste dalle leggi regionali 6 ottobre 1998, n.45 e successive modificazioni e 6 agosto 1999, n.11, nonché, mediante apposite convenzioni, degli altri enti, istituzioni ed organismi aventi finalità di studio, formazione e ricerca nell'ambito del sistema sanitario.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

5. L'ASE 118 svolge la propria attività in coerenza con gli obiettivi, gli indirizzi e i criteri indicati dal piano sanitario regionale e nel rispetto degli altri atti regionali di indirizzo e coordinamento e di direttiva.




PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art 4


(Organi istituzionali)

1. Sono organi istituzionali dell'ASE 118:

- a) il direttore generale;
- b) il collegio sindacale.



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art. 5

(Direttore generale)

1. Il direttore generale dell'ASE 118 è nominato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, previo avviso da pubblicare sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana almeno trenta giorni prima e di cui è data notizia sul BUR, senza necessità di valutazioni comparative, tra coloro che non si trovano nelle situazioni di incompatibilità e non versano nelle condizioni ostative previste dall'articolo 3, commi 9 ed 11, del d.lgs. 502/1992, e successive modificazioni, e che sono in possesso degli specifici requisiti indicati dal citato avviso e comunque di:

- a) diploma di laurea;
- b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo ed è regolato da un contratto di diritto privato di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, rinnovabile, stipulato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 8, del d.lgs. 502/1992, e successive modificazioni, e in osservanza delle norme del titolo III, libro V, del codice civile.

3. Entro diciotto mesi dalla nomina, il direttore generale deve produrre il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria attivato dalla Regione.

4. All'atto della nomina del direttore generale la Giunta regionale, sulla base delle previsioni del piano sanitario regionale, definisce ed assegna, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia del direttore stesso.

5. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ASE 118 ed è responsabile dell'efficienza e dell'economicità della gestione complessiva nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. In particolare, il direttore generale provvede:

- a) alla nomina del collegio sindacale ed alla sua prima convocazione;
- b) alla nomina del direttore sanitario e del direttore amministrativo;
- c) all'adozione dell'atto aziendale;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



- d) all'adozione degli atti programmatici con i quali sono definiti gli obiettivi e le priorità per la gestione dell'ASE 118 ed all'assegnazione delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie;
- e) alla verifica, attraverso il servizio di controllo interno, mediante valutazione comparativa dei costi, dei rendimenti e dei risultati, della corretta ed economica gestione delle risorse nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa;
- f) alla verifica della qualità dei servizi;
- g) all'adozione degli altri atti indicati dalla legislazione vigente e dall'atto aziendale.

6. Il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo.

7. Al rapporto di lavoro del direttore generale, ivi comprese le cause di cessazione dall'incarico e risoluzione del contratto, le sostituzioni in caso di vacanza, assenza e impedimento, si applica la normativa vigente per i direttori generali delle altre aziende sanitarie.



IL PRESIDENTE DELLA QUINTA REGIONALE

Art. 6

(Collegio sindacale)

1. Il collegio sindacale è nominato dal direttore generale ed è composto da cinque membri designati:

- a) due dalla Giunta regionale;
- b) uno dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
- c) uno dal Ministro della salute;
- d) uno dalla conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria prevista dall'articolo 2, comma 2 bis, del d.lgs. 502/1992, e successive modificazioni.

2. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88 e successive modificazioni, ovvero tra i funzionari del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che hanno esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisore dei conti o di componenti dei collegi sindacali e non versano nelle condizioni ostative previste dall'articolo 8 del citato decreto legislativo. Non possono, altresì, fare parte del collegio sindacale coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità per conflitto di interessi e, in particolare:

- a) il coniuge, i parenti fino al quarto grado e gli affini sino al secondo grado del direttore generale;
- b) i dipendenti dell'ASE 118 e gli operatori legati da contratto con la stessa;
- c) i titolari ed i gestori di istituzioni sanitarie ubicate nel territorio regionale.

3. Il collegio sindacale, nel corso della prima seduta, elegge nel proprio seno il presidente.

4. Il collegio sindacale vigila sull'attività dell'ASE 118 e sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti, controlla l'amministrazione sotto il profilo economico, accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio di esercizio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, effettua periodicamente verifiche di cassa, fornisce al direttore generale indicazioni utili alla corretta gestione aziendale e provvede ad ogni altro adempimento previsto dalla legislazione vigente e dall'atto aziendale.

5. Il collegio sindacale riferisce almeno trimestralmente alla Giunta regionale sui risultati della propria attività e denuncia immediatamente alla stessa gravi irregolarità nella gestione o situazioni di disavanzo.



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


6. I componenti del collegio sindacale possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo i cui risultati devono essere comunque sottoposti all'organo collegiale per l'assunzione delle conseguenti determinazioni.

7. Il collegio sindacale dura in carica tre anni e può essere rinnovato.

8. I singoli componenti del collegio sindacale cessano dall'incarico per decorrenza dei termini, per dimissioni e per decadenza, dichiarata dal direttore generale, a causa del sopravvenire di alcuna delle condizioni ostative o delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 2 ovvero della mancata partecipazione, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute del collegio o dell'assenza, ancorché giustificata, protratta per oltre sei mesi.

9. Nei casi di cui al comma 8 il direttore generale procede alla sostituzione del componente del collegio sindacale cessato dall'incarico, previa acquisizione della designazione da parte dell'organo competente. Qualora si verifichi la mancanza di due o più componenti, il direttore generale procede all'avvio delle procedure previste per la ricostituzione dell'intero collegio.

10. Ai componenti del collegio sindacale spetta un'indennità annua lorda pari al dieci per cento degli emolumenti del direttore generale. Al presidente del collegio spetta una maggiorazione pari al venti per cento di quella fissata per gli altri componenti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 7

(Direttore amministrativo e direttore sanitario)

1. Il direttore sanitario ed il direttore amministrativo sono nominati dal direttore generale tra soggetti che non si trovano nelle situazioni di incompatibilità e non versano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 3, commi 9 ed 11, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, e che sono in possesso, rispettivamente, dei requisiti indicati ai commi 2 e 3.

2. Per la nomina a direttore sanitario sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) laurea in medicina e chirurgia;
- b) età inferiore a sessantacinque anni;
- c) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnico - sanitaria in enti, aziende strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

3. Per la nomina a direttore amministrativo sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) laurea in discipline giuridiche o economiche;
- b) età inferiore a sessantacinque anni;
- c) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

4. Entro diciotto mesi dalla nomina, il direttore sanitario deve produrre il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica o di organizzazione e gestione sanitaria, o del corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di formazione appositamente programmato, organizzato ed attivato dalla Regione.

5. Il rapporto di lavoro del direttore sanitario e del direttore amministrativo è esclusivo ed è regolato da un contratto di diritto privato di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 3, comma 8, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed in osservanza delle norme del titolo III, libro V, del codice civile.

6. Il direttore sanitario ed il direttore amministrativo partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda sanitaria. In particolare, concorrono, mediante la formulazione di proposte e pareri, alla formazione delle decisioni del direttore generale. Essi, inoltre, assumono diretta responsabilità delle funzioni che sono attribuite alla loro competenza dalla legislazione vigente in materia e dall'atto aziendale ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera h).



PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



7. Il direttore sanitario ed il direttore amministrativo cessano dall'incarico, con conseguente risoluzione del contratto, per decorrenza dei termini e comunque entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale, fatta salva la possibilità di conferma. Cessano, altresì, dall'incarico per altre cause previste dal contratto o dall'atto aziendale e quando il direttore generale ne dichiara la decadenza per:

- a) sopravvenute incompatibilità o cause ostative alla loro nomina ai sensi dell'articolo 3, commi 9 ed 11, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni;
- b) in caso di assenza o impedimento protratti senza interruzione per oltre sei mesi;
- c) accertamento di:
 - 1) gravi violazioni di legge o di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione nell'ambito delle rispettive funzioni;
 - 2) gravi violazioni delle direttive impartite dal direttore generale;
 - 3) comportamenti che hanno determinato risultati negativi nei servizi alla cui direzione sono preposti.

8. In caso di assenza o impedimento del direttore amministrativo o del direttore sanitario le relative funzioni sono esercitate dai dirigenti preventivamente designati dal direttore generale, in possesso dei requisiti di legge. Nel caso in cui l'assenza o l'impedimento del direttore amministrativo o del direttore sanitario si protragga oltre il termine di cui al comma 7, lett. b), il direttore generale provvede tempestivamente alla nomina del nuovo direttore.

R

Q

IL PRESIDENTE DELLA GIURIA REGIONALE
CH

Art. 8

(Comitato etico)

1. Presso l'ASE 118 è istituito il comitato etico.

2. La composizione del comitato etico nonché le funzioni e le relative modalità di svolgimento sono determinati dall'atto aziendale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale sui comitati etici e in modo di garantire l'alto livello di tecnicità e professionalità specifiche, la rappresentanza della società civile e l'indipendenza dei pareri e delle decisioni adottate.

3. Il comitato etico è costituito con provvedimento del direttore generale.



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 9

(Atto aziendale)

1. L'atto aziendale è l'atto di diritto privato che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'ASE 118, in conformità alle disposizioni della presente legge ed agli specifici criteri stabiliti dalla Giunta Regionale nonché nel rispetto del principio di distinzione tra attività di programmazione, indirizzo e controllo, di competenza degli organi istituzionali, ed attività di gestione, di competenza dei dirigenti.

2. L'atto aziendale, in particolare, determina:

- a) la sede legale e gli elementi identificativi dell'azienda sanitaria;
- b) la missione particolare che l'ASE 118 assume nell'ambito del Servizio sanitario;
- c) le funzioni del direttore generale e del collegio sindacale;
- d) la composizione del comitato etico, nonché le funzioni e le relative modalità di svolgimento;
- e) l'organizzazione interna articolata in strutture semplici e complesse, la localizzazione delle centrali operative provinciali e delle postazioni dei mezzi di soccorso nonché le modalità di collegamento tra i diversi servizi del sistema di emergenza sanitaria;
- f) la dotazione organica e le risorse strumentali, ivi comprese le strutture tecnologiche e informatiche e i mezzi di soccorso;
- g) le modalità di affidamento della direzione delle strutture ai dirigenti;
- h) le funzioni attribuite al direttore amministrativo, al direttore sanitario ed agli altri dirigenti e le modalità per il conferimento di eventuali deleghe, individuando, altresì, per i dirigenti di strutture complesse, le decisioni che impegnano l'azienda sanitaria verso l'esterno;
- i) il sistema dei controlli interni;
- l) le procedure e l'oggetto delle consultazioni delle organizzazioni sindacali;
- m) le modalità con cui l'azienda sanitaria appalta o contraatta direttamente la fornitura di beni e servizi il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa in materia, secondo le norme di diritto privato;
- n) le modalità di rapporto e di collaborazione dell'ASE 118 con le altre aziende sanitarie nonché con gli enti ed organismi di cui all'articolo 3, comma 3;
- o) le modalità di informazione sui servizi sanitari e di tutela dei diritti degli utenti, anche ai fini della corretta fruizione del sistema.



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



3. L'atto aziendale è redatto dal direttore generale ed è adottato con provvedimento del direttore stesso, previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

4. L'atto aziendale è trasmesso alla Regione per la verifica di conformità alle disposizioni della presente legge ed ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

5. La Giunta regionale, qualora rilevi la mancanza di conformità di cui al comma 3, rinvia, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento, l'atto aziendale al direttore generale per i necessari adeguamenti, che devono essere comunicati alla Regione. Decorso tale termine ovvero, in caso di rinvio, a seguito della comunicazione alla Regione dei relativi adeguamenti, l'atto aziendale è pubblicato sul BUR.

6. L'atto aziendale può essere modificato dal direttore generale con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4.



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 10

(Organizzazione e personale)

1. L'organizzazione dell'ASE 118 è determinata dall'atto aziendale ai sensi dell'articolo 9
2. Dall'ASE 118 dipende tutto il personale utilizzato nei diversi momenti della fase di allarme e di risposta extraospedaliera alle emergenze sanitarie. In particolare, dipende dall'ASE 118 il personale addetto alle centrali operative provinciali e alle postazioni dei mezzi di soccorso nonché quello impegnato alla conduzione dei mezzi di soccorso.
3. Al personale dell'ASE 118 si applica la normativa legislativa e contrattuale vigente per il personale del servizio sanitario regionale.
4. L'ASE 118 assicura la formazione continua del personale dipendente e, previa specifiche intese, quello non dipendente che opera in regime di accreditamento. Tale formazione è finalizzata a promuovere la qualificazione uniforme e mirata alle attività di emergenza, la valorizzazione delle competenze tecniche delle singole professionalità nonché la capacità di operare in modo integrato e interdisciplinare.

Q

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



FR

Art. 11

(Finanziamento. Gestione contabile e patrimoniale)

1. Al finanziamento ed alla gestione contabile e patrimoniale dell'ASE 118 si estendono le norme in materia di patrimonio, contabilità e attività contrattuali in vigore per le altre aziende sanitarie.

2. La Giunta regionale, tenendo conto della peculiarità dell'ASE 118, determina con apposita deliberazione i criteri per il relativo finanziamento.

R

Q

R. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[Handwritten signature]

Art. 12

(Indirizzo e coordinamento, direttiva, vigilanza e controllo regionale)

1. La Regione esercita nei confronti dell'ASE 118 le funzioni di indirizzo e coordinamento, direttiva, vigilanza e controllo previste dalla normativa vigente per le altre aziende sanitarie, ivi comprese la verifica dei risultati aziendali conseguiti dal direttore generale trascorsi diciotto mesi dalla nomina e ogni altra valutazione dell'attività del direttore stesso.

fler

Q

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 13

(Modifiche alla legge regionale 17 luglio 1989, n. 49)

1. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 17 luglio 1989, n. 49, (Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di istituti, organizzazioni ed associazioni private) è abrogato.

2. Agli articoli 5, 6, 7 e 8 della l.r. 49/1989 le parole "unità sanitaria locale" sono sostituite dalle seguenti: "azienda sanitaria per l'emergenza 118 Lazio (ASE 118)"



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art. 14

(Disposizioni transitorie)

1. In fase di prima applicazione della presente legge:

- a) la Giunta regionale adotta la proposta di nomina del direttore generale dell'ASE 118, ai sensi dell'articolo 5, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, scegliendo il nominativo tra quelli compresi nell'elenco degli aspiranti all'incarico di direttore generale delle aziende sanitarie formato a seguito dell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, quarta serie speciale, del 30 agosto 2002, n. 69;
- b) il direttore generale dell'ASE 118 nomina il collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 6, entro sessanta giorni dalla data del proprio insediamento; nelle more della costituzione della conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria prevista dall'articolo 2, comma 2 bis, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, il componente del collegio sindacale indicato all'articolo 6, comma 1, lettera d), è designato dalla conferenza permanente Regione - autonomie locali, istituita ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modificazioni.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della situazione risultante a tale data, con deliberazione della Giunta regionale sono trasferiti all'ASE 118:

- a) i beni immobili che costituiscono la sede della centrale operativa regionale di Roma per il coordinamento del sistema di emergenza sanitaria, gestita dall'azienda ospedaliera. San Camillo - Forlanini;
- b) i beni mobili ed, in particolare, i mezzi di soccorso, le attrezzature tecnologiche ed informatiche utilizzati dalla centrale operativa regionale di Roma, di cui alla lettera a), e dalle centrali operative provinciali di Roma, Latina, Viterbo, Frosinone e Rieti del sistema di emergenza sanitaria, gestite, rispettivamente, dall'azienda ospedaliera. San Camillo - Forlanini e dalle aziende unità sanitarie locali di Latina, Viterbo, Frosinone e Rieti;
- c) il personale addetto alle centrali operative di cui alle lettere a) e b), nonché alle postazioni dei mezzi di soccorso ed alla conduzione dei mezzi stessi.

3. Ai fini di cui al comma 2, i direttori generali delle aziende sanitarie che gestiscono i beni ed il personale indicati nel medesimo comma, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono alla Regione gli elenchi dei beni e del personale da trasferire all'ASE 118 e adottano i conseguenti atti di adeguamento dell'organizzazione dei servizi, del patrimonio e delle dotazioni organiche delle rispettive aziende sanitarie.

Art. 15

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

